

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

IL RIMBORSO TARI DELLA QUOTA VARIABILE

La questione della quota variabile Tari (la vigente tassa pagata al Comune per lo smaltimento dei rifiuti urbani) è stata sollevata dalla risposta ad una interrogazione parlamentare resa alla Commissione VI Finanze della Camera dei deputati: si tratta della interrogazione n. 5-10764 del 18 ottobre 2017.

Con tale intervento è stato precisato che la "quota variabile" della tariffa sui rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze (in particolare, autorimesse e cantine), essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia.

Componente fissa e componente variabile

La Tari è determinata dalla somma di due componenti:

- quella "fissa", legata ai metri quadrati dell'immobile;
- quella "variabile", che cambia in base al numero dei componenti della famiglia, rapportata quindi alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Alcune Amministrazioni comunali (o loro società di gestione e riscossione), nel liquidare il tributo dovuto dai contribuenti, hanno tenuto distinto e separato (nell'applicazione delle tariffe, in particolare la quota variabile) l'abitazione dalle sue pertinenze, duplicando così la quota variabile.

Se ogni utenza si riferisce a più immobili (ad esempio abitazione, autorimessa e cantina), la parte variabile va calcolata una sola volta. Un diverso atteggiamento assunto dal Comune sarebbe da considerarsi illegittimo.

Il chiarimento del Mef

Visto l'ampio clamore sollevato dalla questione, il dipartimento delle finanze del Mef – direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è intervenuto con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 (protocollo n. 41836/2017), fornendo il proprio punto di vista.

Prima di tutto vengono ricordate le norme di riferimento:

- l'articolo 1, comma 651, L. 147/13 regola le tariffe Tari prevedendo che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999"*;
- il D.P.R. 158/1999 distingue la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche;
- il medesimo D.P.R. 158/1999 prevede una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (l'articolo 5, comma 1, per le utenze domestiche, parametrata tale frazione alla superficie e alla composizione del nucleo familiare), e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.

Proprio in relazione a tale parte variabile, l'articolo 5 del decreto stabilisce che nel caso di impossibilità a misurare i rifiuti per singola utenza, la determinazione viene condotta applicando un coefficiente di adattamento.

Sul punto il Mef richiama i ragionamenti già proposti in seno all'interrogazione parlamentare.

Quindi:

- la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa;
- la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Esempio

Il Mef propone un esempio mettendo a confronto due nuclei familiari:

FAMIGLIA 1 – 3 componenti con un'abitazione di 100 mq;

FAMIGLIA 2 – 3 componenti con un'abitazione di 80 mq e una cantina pertinenziale di 20 mq.

Sul punto si osserva come i due nuclei familiari devono pagare lo stesso importo a titolo di Tari, in quanto la superficie utilizzata è la medesima e le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni.

Questa equivalenza, afferma il Mef, si ottiene, ovviamente, computando una sola volta la componente variabile per ciascun nucleo familiare.

Il rimborso

Il Dipartimento fiscale stabilisce il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno subito un plurimo prelievo della parte variabile. Detto rimborso può essere ottenuto:

- per le annualità 2014 e successive (mentre è escluso per le annualità 2013 e precedenti, in quanto la Tarsu, il tributo allora applicabile, era governata da regole diverse);
- sulla scorta delle previsioni dell'articolo 1, comma 639, L. 147/2013, ossia la disciplina del rimborso prevista per la luc.

Il rimborso invece è escluso per la Tari corrisposta a Comuni che misurano i conferimenti di rifiuti, in quanto la tariffa ha natura corrispettiva, quindi la quota variabile è calcolata prendendo a riferimento i rifiuti effettivamente prodotti.

L'istanza di rimborso non richiede particolari formalità, ma deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Con riferimento al termine per il rimborso, il Mef afferma che la richiesta deve essere inoltrata *"entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento"*

Detto rimborso deve essere effettuato, ove spettante, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.